

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5580 del 11/10/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FOSSO DEMANIALE CONFLUENTE NEL RIO GROTTA E NEL RIO COLLINA, AD USO AGRICOLO IRRIGUO (COMPENSIVO DI TRATTAMENTI), IN LOCALITA' COLLINA - COMUNE DI FORLÌ (FC). SOCIETA' CA' BRUCIATA S.S. AGRICOLA DI NERI DAVIDE E NERI FULVIO - PRATICA N. FCPPA4139.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5830 del 11/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FOSSO DEMANIALE CONFLUENTE NEL RIO GROTTA E NEL RIO COLLINA, AD USO AGRICOLO IRRIGUO (COMPENSIVO DI TRATTAMENTI), IN LOCALITA' COLLINA - COMUNE DI FORLI' (FC). **SOCIETA' CA' BRUCIATA S.S. AGRICOLA DI NERI DAVIDE E NERI FULVIO** - PRATICA N. FCPPA4139.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 18741 del 18/12/2014, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio, CF 03977130404, la concessione ordinaria (pratica n. FCPPA4139) con scadenza al 31/12/2023, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Collina, mediante un lago di sbarramento con annesso pre-lago (risorsa n. FCA11000), ubicato in Località Collina in Comune di Forlì (FC), in area di proprietà della medesima Società catastalmente identificata al relativo NCT al Foglio 270, mappali nn. 7, 71 e 86, ad uso agricolo irriguo, con una portata massima di esercizio pari a 15,00 l/s e un volume annuo di prelievo pari a 1.000 mc, effettuata dal lago mediante utilizzo di una pompa modello Rovatti collegata a motore diesel;
- con domanda registrata n. PG/2023/211865 del 13/12/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con note registrate n. PG/2024/18740 del 31/01/2024 e n. PG/2024/25342 del 08/02/2024, la Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio, CF 03977130404, ha richiesto il rinnovo senza varianti della suddetta concessione;

PRECISATO che dalla documentazione trasmessa con le suddette note registrate n. PG/2024/18740 del 31/01/2024 e n. PG/2024/25342 del 08/02/2024, risulta in particolare che:

- la risorsa idrica viene prelevata da un fosso demaniale confluyente nel Rio Grotta e nel Rio Collina, mediante un'opera di derivazione costituita da un lago di sbarramento (avente dimensioni di circa 112,00 m x 38,00 m e profondità 3,00 m) con annesso pre-lago (avente dimensioni di circa 20,00 m x 6,50 m e profondità 0,80 m);
- la risorsa idrica viene prelevata dal suddetto bacino mediante una pompa modello Rovatti collegata a motore diesel della potenza di 74 kW e con portata massima di prelievo pari a 15,00 l/sec;
- l'opera di presa è dotata di un manufatto di regolazione idraulica adeguato a garantire in ogni momento il rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vitale) pari a 50 l/sec;

- la risorsa idrica derivata viene impiegata esclusivamente nelle aree adiacenti il suddetto bacino di accumulo, catastalmente identificate al NCT del Comune di Forlì al Foglio 270, mappali nn. 7, 71 e 86, a destinazione seminativo e canneto, per un'estensione totale di ettari 3,1225;
- la medesima risorsa viene prelevata in parte per trattamenti, tramite utilizzo di autobotte/autocisterna, in parte per irrigazione delle sopracitate aree, per mezzo di un impianto mobile costituito da irrigatore rotante a battente collegabile direttamente al tubo di derivazione della pompa tramite condotto (tubo) avvolgibile;

RILEVATO, altresì, che sia il lago di sbarramento sia l'annesso pre-lago sono attraversati longitudinalmente dal suddetto fosso demaniale confluyente nel Rio Grotta e nel Rio Collina, la cui occupazione è oggetto della pratica di concessione n. FC24T0004;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 18741 del 18/12/2014;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 16/07/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 43592 del 01/07/2024, registrata n. PG/2024/121183 del 02/07/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 5974 del 28/02/2024, registrata n. PG/2024/39071 del 28/02/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 4709 del 12/02/2024, registrata n. PG/2024/27781 del 13/02/2024;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di

Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n. 2293 del 27/12/2021), ossia un fosso demaniale confluyente nel Rio Grotta e nel Rio Collina, che non confluisce in un corpo Idrico classificato ma che diviene consorziale a circa 500 m a valle del prelievo, e che risulta avere:

- stato ecologico: ELEVATO;
- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo (comprensivo di trattamenti), finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 3,1225 ha complessivamente destinato canneto e coltivato a seminativi (con metodo irriguo ad aspersione), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 1.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 3.568,57 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Società ha versato:

- in data 12/12/2023 l'importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo della concessione in esame;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale fino al 2023;
- in data 11/10/2024 il canone dovuto per l'utilizzo per la risorsa idrica superficiale pari a euro 142,40 corrispondente all'importo dei canoni dovuti per il periodo di dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i

canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;

- in data 10/11/2014 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 11/10/2024 con un importo di euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso, dovuto per la risorsa idrica, è pari a euro 14,24;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/07/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0060393_20240723, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/11, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 153/14, in merito ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia, secondo il quale *“decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”*;

PRECISATO che vi è l'urgenza di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., tenuto conto dei tempi del procedimento istruttorio in esame e che risultano acquisiti tutti i pareri prodromici al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione;

RITENUTO, pertanto, di procedere in regime di urgenza anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., precisando che la scrivente Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. attestino la sussistenza di cause interdittive;

RITENUTO, altresì, che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio, CF 03977130404, la concessione ordinaria (pratica n. FCPA4139) per il prelievo di acqua pubblica superficiale da un fosso demaniale confluyente nel Rio Grotta e nel Rio Collina, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA11000

- prelievo ubicato in Comune di Forlì (FC) - Località Collina, in area di proprietà della medesima Società, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 270,

mappali nn. 7, 71 e 86, individuato con coordinate geografiche UTM RER
X: 743.786,41 - Y: 895.047,42;

- prelievo da esercitarsi mediante opera di derivazione costituita da un lago di sbarramento con annesso pre-lago e n. 1 motopompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo (comprensivo di trattamenti);
- portata massima di esercizio pari a 15,00 l/s;
- volume complessivo pari a 1.000 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 11/10/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/184101 del 11/10/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 43592 del 01/07/2024, registrata n. PG/2024/121183 del 02/07/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 5974 del 28/02/2024, registrata n. PG/2024/39071 del 28/02/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
6. di quantificare in euro 14,24 l'importo del canone per l'anno 2024, dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale;

7. di fissare in euro 142,40 la somma corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per i dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/33, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, c.1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo (comprensivo di trattamenti) rilasciata alla Società Ca' Bruciata S.S. Agricola di Neri Davide e Neri Fulvio, CF 03977130404 (pratica n. FCPPA4139).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene da un fosso demaniale confluyente nel Rio Grotta e nel Rio Collina, che rappresenta un corpo idrico non censito (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n. 2293 del 27/12/2021), che non confluisce in un corpo idrico classificato, ma che diviene consorziale a circa 500 m a valle del prelievo.
2. La risorsa idrica superficiale viene prelevata dal suddetto fosso demaniale mediante un'opera di derivazione costituita da un lago di sbarramento (avente dimensioni di circa 112,00 m x 38,00 m e profondità 3,00 m) con annesso pre-lago (avente dimensioni di circa 20,00 m x 6,50 m e profondità 0,80 m). L'opera di presa è dotata di un manufatto di regolazione idraulica adeguato a garantire in ogni momento il rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vitale) pari a 50 l/sec. La risorsa idrica superficiale viene prelevata da tale bacino mediante n. 1 motopompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA11000

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) - Località Collina, Foglio 270, mappali nn. 7, 71 e 86;
- coordinate UTM RER X: 743.786,41 - Y: 895.047,42;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato a uso agricolo irriguo (comprensivo di trattamenti), finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 3,1225 ha complessivamente destinato

canneto e coltivato a seminativi, con metodo irriguo ad aspersione e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 15,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 1.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 43592 del 01/07/2024, registrata n. PG/2024/121183 del 02/07/2024:

[...]

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quanto con questo Nulla Osta idraulico autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*

4. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
5. *All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluse quelle collegate all'attività di ordinaria lavorazione e/o esercizio;*
6. *Nella fascia di metri dieci dall'alveo di piena ordinaria è vietata l'utilizzazione agricola. L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto, previa comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE). In ogni caso la fascia di terreno più prossima al ciglio della sponda fluviale dovrà essere tenuta esente da lavorazioni agricole per una larghezza minima di m.4,00;*
7. *L'area occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 9. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;*
8. *L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente, oltre al locale pompa;*

9. La manutenzione ordinaria del tratto di fiume interessato dall'occupazione si intende autorizzata e quindi soggetta a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale l'area nella sua interezza, secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati nell'atto di determina di concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 18741 del 18/12/2014. Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico. Inoltre, si dovrà provvedere a mantenere pulite e funzionali le opere di presa e di rilascio ancorché fruibili del bacino sbarramento o lago e pre lago per una estensione complessiva di 5 mt di fronte fascia, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;
10. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;

11. *Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. In particolare, l'area interessata dal manufatto di attraversamento/occupazione del corso d'acqua rimane esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto dovrà essere tenuto ben presente dal Concessionario che pertanto è tenuto a segnalarlo in modo chiaro con l'ausilio di un'apposita segnaletica verticale e/o con cartelli da affiggere ai lati e nei pressi dell'attraversamento/occupazione.*
12. *Nel caso in futuro si utilizzi una pompa elettrica, i cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale delle amministrazioni interessate.*
13. *Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'attraversamento/occupazione, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di ripristino post piena, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;*

14. *In caso di necessità, per interventi urgente di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
15. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
16. *Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*
17. *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario;*
18. *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale, meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di*

laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità”, (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE).

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- 2. L'Ufficio Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
- 3. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito*

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

4. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile restano, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);*
6. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
7. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;*
8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTePC) può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di*

ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...]”.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 5974 del 28/02/2024, registrata n. PG/2024/39071 del 28/02/2024:

“[...]”

- *si valuta che l'istanza, risorsa FC PPA 4139, possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che ai sensi dell'art. 28 del PTCP, le derivazioni da acque superficiali siano essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; [...]”.*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per l'anno 2024 è pari a euro 14,24) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario

ha versato un importo pari a euro 142,40 corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i dieci anni di durata della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il

concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.